MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI E DEL BENZOLO

Art. 4

Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati od a essi parificati

Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione d'imposta, in lavorazioni ammessi all'uso degli alcoli denaturati, e' mantenuto lo sgravio dell'imposta di fabbricazione ed e' stabilito, per gli alcoli di 1ª categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da qualsiasi materia prima, un diritto erariale nella misura ridotta di L. 1000, per ogni ettanidro. (5) (7) In sede di ridistillazione degli spiriti grezzi di 2ª categoria, per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 90° per essere sottoposti a denaturazione, e' concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5% del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione.

Versione in vigore dal 5 settembre 1978, non più in vigore dal 30 ottobre 1993 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
Parte	I — Imposta sull'alcool
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1948

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) Il D.L. 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1955, n. 1037, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' elevato a lire 6000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o ad essi parificati previsto dall'art. 4 del decreto - legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388".

(7) Il D.L. 16 settembre 1955, n. 836, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1955, n. 1037, come modificato dalla L. 18 agosto 1978, n. 506, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' elevato a L. 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-alcoli-e-del-benzolo/art-4-diritto-erariale-speciale-per-gli-alcoli-denaturati-od-a-essi/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it